

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche**

N. 185-17817/2016

Oggetto: *Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.*

Impresa:	Sonoco Alcore Demolli s.r.l.
Stabilimento di:	Ciriè
Sede Legale:	Via Urago 10 22038 Tavernerio (CO)
Sede Operativa:	Località Olivetti 47 - Frazione Devesi Ciriè (TO)
Attività	codice 6.1b) – Fabbricazione in installazioni industriali di carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno
Posizione Impresa:	005851
P. IVA:	01803070133

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti dalla Direttiva "IED" 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), attualmente recepita in Italia dalla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso l'*Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) dell'Unione Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (BRef – *BAT References*) sulle migliori tecniche disponibili (BAT – *Best Available Techniques*);
- il procedimento per il riesame dell'autorizzazione è stato avviato ai sensi dell'art 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in data 22 marzo 2016 (prot. n. 37308);
- l'impresa Sonoco Alcore Demolli s.r.l. (in seguito denominata "Gestore"), con stabilimento ubicato in Località Olivetti 47 - Frazione Devesi nel Comune di Ciriè, installazione esistente ai sensi del medesimo decreto, ha presentato domanda di

riesame Autorizzazione Integrata Ambientale in data 28 aprile 2016 (prot. n.53189), ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine dell'esercizio della seguente attività:

- **codice 6.1b)** – *Fabbricazione in installazioni industriali di carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno*
- la Conferenza di Servizi si è tenuta in data 19 luglio 2016 ed è stata convocata ai sensi dell'art. 29-quater comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con nota del 15 giugno 2016 (prot. n. 73970);

ESAMINATO:

- la documentazione tecnica allegata alla domanda di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del 28 Aprile 2016;
- le successive integrazioni, trasmesse con note del 18 luglio 2016 (prot. n.87738);
- le risultanze del sopralluogo svolto dai tecnici della Città Metropolitana di Torino in data 21 marzo 2016;
- i seguenti documenti di riferimento redatti dall'IPPC Bureau di Siviglia (BRef) sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la prevenzione integrata dell'inquinamento:
 - Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Production of Pulp, Paper and Board Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control) (2015)
 - DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 26 settembre 2014 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di pasta per carta, carta e cartone, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

ACQUISITI:

- le osservazioni dell'ufficio competente in materia di impatto acustico della Città Metropolitana di Torino circa la valutazione previsionale di impatto acustico, progetto di ampliamento di fabbricato industriale , pervenuti con nota del 18/07/2016 (prot. n. 87483);
- copia del Certificato Registrazione n. 20851 rilasciato in data 18 gennaio 2015 (con scadenza 17 gennaio 2018) da SQS Associazione Svizzera per sistemi di Qualità e di Management, attestante la conformità del Sistema di Gestione Ambientale dell'Impresa ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2004;

VALUTATE:

- le considerazioni ed il confronto delle tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame

VISTI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale";
- l'art. 1 della L. n. 56 del 7 aprile 2014;
- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.P.R. 11 luglio 2011, n. 157: "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE".
- il D.Lgs. 112 del 31 marzo 1998: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26 aprile 2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 4/08/1999 n. 372. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione".

CONSIDERATO CHE:

- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica l'installazione in esame può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento ed in particolare le tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame, consentendo il rispetto dei valori limite di emissione ad esse associati;

RITENUTO CHE:

- alla luce di quanto sopra esposto, di poter autorizzare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. l'Impresa Sonoco Alcore Demolli s.r.l. con stabilimento ubicato nel Comune di Ciriè, Località Olivetti 47 - Frazione Devesi, all'esercizio dell'attività:
 - **codice 6.1b)** – *Fabbricazione in installazioni industriali di carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno*
- al fine di conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, di

dover includere, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, quali misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli artt. 29-bis e 29-septies del D.Lgs. 152/06, le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni, di cui all'Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16, della L. n. 56 del 7 aprile 2014, "il 1° gennaio 2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni";
- dal 1 gennaio 2015, pertanto, la Città Metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino.

ATTESO:

- che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

- DETERMINA -

1. di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito di riesame, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., all'Impresa **Sonoco Alcore Demolli s.r.l.** per l'esercizio, presso l'installazione sita in Località Olivetti 47 - Frazione Devesi nel Comune di Ciriè, dell'attività IPPC:
 - **codice 6.1b)** – *Fabbricazione in installazioni industriali di carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno*
2. di subordinare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni;
3. che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/06, il gestore dovrà presentare domanda di riesame del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata

Ambientale entro **dodici anni** a decorrere dalla data di emanazione dello stesso;

4. di stabilire che **entro 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto**, dovranno essere integrate le garanzie finanziarie già prestate ai sensi D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/2000 e s.m.i., alla Città Metropolitana di Torino – Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale, adeguandole al presente provvedimento, anche in relazione alla durata;
5. di stabilire che il presente atto ricomprende l'attività di recupero rifiuti per cui è stato attribuito il **numero di iscrizione 61/2013** al Registro provinciale ex art. 216 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.;
6. di stabilire altresì che la società provveda a versare i prescritti diritti di iscrizione al citato registro **entro il 30 aprile di ciascun anno**;
7. di stabilire che l'ARPA Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore;

- EVIDENZIA -

- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione;
- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Città Metropolitana di Torino, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale;
- che le eventuali modifiche dell'installazione successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;
- che il Gestore è tenuto ad informare la Città Metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia urbanistica, preventivamente alla realizzazione degli interventi previsti;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo

Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino e sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino;

- INFORMA -

che copia del presente provvedimento viene trasmessa al Comune di Ciriè, all'A.R.P.A. Piemonte e all'ASL TO4.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino e pertanto non assume rilevanza contabile.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto.

Torino, 22 luglio 2016

Il Dirigente del Servizio Qualità dell'Aria
e Risorse Energetiche
Dott.ssa Paola MOLINA

INDICE DELL'ALLEGATO A

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA	8
2. CONDIZIONI GENERALI.....	9
3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE.....	11
4. EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	12
4.1. LIMITI DI EMISSIONE.....	12
4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	14
4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI	15
4.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO.....	15
4.4.1. MISURE DIRETTE DISCONTINUE (PERIODICHE E SISTEMATICHE).....	16
4.4.2. MISURE DIRETTE IN CONTINUO.....	18
4.4.3. PRESCRIZIONI SPECIFICHE	19
4.5. CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO.....	20
4.5.1. CENTRALE TERMOELETTRICA	20
4.5.2. DIGESTORE ANAEROBICO	21
4.6. ULTERIORI PRESCRIZIONI	22
4.7. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	23
5. EMISSIONI NELLE ACQUE.....	26
5.1. SITUAZIONE ESISTENTE	26
5.1.1. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.....	26
5.1.2. SCARICO DI ACQUE REFLUE	26
5.2. LIMITI DI EMISSIONE.....	26
5.3. CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO.....	26
5.4. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	27
5.5. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	28
5.6. BILANCIO IDRICO.....	30
5.7 ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO	30
5.8. ULTERIORI PRESCRIZIONI	30
6. GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE MATERIE PRIME	31
6.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI.....	31
6.2. MESSA IN RISERVA CER 03.03.10.....	33
6.3. GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALL'ATTIVITÀ.....	33
7. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE.....	34
8. EMISSIONI SONORE.....	35
9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI E REPORT AMBIENTALE	35
TABELLA 9.1 – COMUNICAZIONI PERIODICHE AGLI ENTI.....	35
TABELLA 9.2 – ALTRE COMUNICAZIONI	36
TABELLA 9.3 – CONTENUTI DEL REPORT AMBIENTALE	37

ALLEGATO A

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA

Codice 6.1b) – Fabbricazione in installazioni industriali di carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno	Capacità massima di impianto 400 t/giorno
--	---

L'attività principale consiste nella **produzione, a partire da carta da macero, di cartoncino per anime.**

Le **fasi di processo** svolte nel ciclo produttivo sono:

- Stoccaggio della carta da macero
- Carico del pulper
- Spappolatura e pulizia impasto
- Raffinazione e depastigliatura
- Linea continua produzione carta
- Operazioni di finitura, bobinatura
- Allestimento
- Imballaggio e deposito

Gli **impianti presenti** in stabilimento sono:

- N. 3 palper
- N. 1 macchina continua per la produzione della carta partendo da macero selezionato.
- Macchine per l'allestimento delle bobine prodotte in Macchina Continua.
- Centrale termica composta da:
 - un gruppo turbogas, composto da una turbina a gas e una caldaia a recupero a tubi d'acqua, di potenza termica immessa con combustibile pari a circa 14,1 MW per la produzione combinata di calore ed energia elettrica, quest'ultima mediante una turbina a gas della potenza elettrica di circa 3,9 MW;
 - una caldaia a tubi di fumo, per la produzione del vapore di potenza pari a 8,3 MWt, alimentata con combustibile metano e biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica metanogenica dell'effluente trattato nell'impianto di depurazione reflui.

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale e s.m.i..

2. CONDIZIONI GENERALI

1. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro impiantistico descritto nel precedente quadro tecnico e alla documentazione presentata dal Gestore.
2. Il Gestore deve sempre garantire il regolare **svolgimento dell'attività di controllo** da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a. deve essere **permesso l'accesso** all'interno dell'installazione e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b. deve essere assicurata la presenza nell'installazione, durante l'attività lavorativa, di **personale incaricato** di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c. **non devono essere ostacolate** le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.); tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
 - d. deve essere **consentito il controllo** di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
 - e. deve essere garantita l'**accessibilità in condizioni di sicurezza** e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua e in aria.
3. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, il Gestore, prima di dare attuazione agli adempimenti richiesti secondo le scadenze riportate, deve darne **comunicazione** alla Città Metropolitana di Torino; nel caso in cui, per motivate esigenze tecniche, non sia possibile garantire il rispetto di una delle scadenze indicate, il Gestore deve provvedere ad informarne anticipatamente il prima possibile la Città Metropolitana di Torino, indicando le motivazioni e i tempi necessari per adempiere a quanto richiesto.
4. Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle **Linee Guida sui sistemi di monitoraggio** emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).
5. I **risultati dei controlli** previsti dalle procedure interne devono essere conservati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. **Eventuali criticità** riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le

seguenti indicazioni:

- a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema
6. La documentazione aziendale relativa alle procedure di intervento in caso di **guasti** e di **emergenza** deve essere aggiornata secondo le disposizioni contenute nel presente atto.
 7. Il Gestore deve inviare il **Report Ambientale** entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, e al Comune di Ciriè. Il Report deve contenere gli esiti dei controlli e le comunicazioni e relazioni richieste secondo quanto riportato nel presente allegato e riassunto al Capitolo 9 "Comunicazioni agli Enti e Report Ambientale".
 8. Ai fini della pubblicazione del Report Ambientale da parte della Città Metropolitana di Torino, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2 del D.Lgs. 152/06, qualora il Gestore ritenga di dover sottrarre all'accesso alcune informazioni ivi contenute, deve fornire un'ulteriore versione del Report Ambientale (che dovrà essere nominata "**Report Ambientale – versione pubblicabile**"), epurata dei dati che si considerano non divulgabili, ed una nota esplicativa contenente le motivazioni di tale necessità.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 14 del D. Lgs. 152/06, le ragioni per cui può essere richiesta la non pubblicazione di alcune informazioni sono strettamente le seguenti:

 - riservatezza industriale, commerciale o personale;
 - tutela della proprietà intellettuale;
 - pubblica sicurezza o difesa nazionale.
 9. Il Gestore deve inviare, contestualmente al Report Ambientale di cui al punto 7, un documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di **Dichiarazione E-PRTR** per l'anno di riferimento. Tale documento dovrà essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.
 10. Sono esclusi dal rispetto delle condizioni riportate nella presente autorizzazione gli **impianti dismessi o di cui non è più previsto l'utilizzo e di cui il gestore abbia provveduto a dare comunicazione alla Città Metropolitana di Torino**. Nel caso tali impianti siano ancora presenti in stabilimento, devono essere segnalati con apposita cartellonistica. Le apparecchiature devono essere scollegate dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica, combustibile) e i punti di emissione devono essere scollegati o sigillati. Nel caso di successiva riattivazione dell'impianto, deve essere

dato avviso alla Città Metropolitana **almeno 60 giorni prima della riattivazione** e, qualora richiesti, devono essere svolti gli autocontrolli periodici con le modalità descritte nella parte “Piano di monitoraggio e controllo”.

11. Ai sensi dell’art. 29-decies comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore deve **informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l’ARPA Piemonte in caso di violazione delle condizioni dell’autorizzazione**, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
12. Ai sensi dell’art 29-undecies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in caso di **incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull’ambiente**, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l’ARPA Piemonte dell’evento accaduto e delle misure adottate.
13. Nel caso di cessazione definitiva delle attività, il Gestore deve trasmettere alla Città Metropolitana di Torino, all’ARPA e al Comune di Ciriè un **Piano di dismissione dell’installazione**. Il Piano di dismissione dovrà indicare le modalità e le tempistiche relative alle operazioni conseguenti alla cessazione dell’attività produttiva (ad esempio: smantellamento impianti, svuotamento serbatoi, smaltimento di tutti i rifiuti presenti nell’installazione, ecc.), al fine di evitare fenomeni di inquinamento, nonché le informazioni riguardanti la protezione del suolo e delle acque sotterranee individuate al Capitolo 7.

3. MODIFICHE DELL’INSTALLAZIONE

1. Ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, almeno **60 giorni** prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell’installazione, che possano produrre conseguenze sull’ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città Metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall’art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino.

2. Il Gestore deve allegare alla comunicazione di modifica la **planimetria e/o lo schema di funzionamento della parte di installazione modificata**, e una relazione che descriva gli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto al quadro autorizzativo riportato nel presente provvedimento.
3. In caso di modifica dell'installazione il Gestore deve valutare la necessità di **aggiornare** e, se del caso, allegare alla comunicazione di modifica le **informazioni trasmesse ai sensi del capitolo "Protezione del suolo e delle acque sotterranee"** (Valutazione preliminare della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e Relazione di riferimento), nonché quelle trasmesse ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20 febbraio 2006 (Piano di prevenzione e gestione delle acque di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne).
4. Ai sensi dell'art. 29-nonies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve informare la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte in merito ad ogni nuova istanza presentata ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei **rischi da incidenti rilevanti**, ai sensi della normativa in materia di **valutazione di impatto ambientale** ed ai sensi della normativa in **materia urbanistica**. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
5. Ai sensi dell'art. 29-nonies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui intervengano **variazioni nella titolarità** della gestione dell'impianto, il vecchio e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** alla Città Metropolitana di Torino, anche nella forma dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

4. EMISSIONI IN ATMOSFERA

4.1. LIMITI DI EMISSIONE

1. I **valori limite di emissione** fissati nel *Quadro emissioni in atmosfera* del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
2. Ai sensi del punto 2.2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **in caso di misure in continuo**, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nessuna delle **medie di 24 ore** supera i valori limite di emissione riportati nel

Quadro Emissioni in Atmosfera (concentrazione e flusso di massa) e nessuna delle **medie orarie** supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25.

3. Ai sensi del punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **in caso di misure discontinue**, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nel corso di una misurazione, la concentrazione ed il flusso di massa, calcolati come media di almeno tre letture consecutive e riferite ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera i valori limite di emissione riportati nel Quadro Emissioni in Atmosfera.
4. I valori limite di emissione si applicano ai **periodi di normale funzionamento** dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i **periodi di oscillazione** che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.
5. Ogni qualvolta si verifichi un'**anomalia** di funzionamento o un'**interruzione** di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti.
6. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di **avviamento** e di **arresto** degli impianti produttivi.
7. Qualora il Gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie, **un valore limite di emissione è superato**:
 - a. adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
 - b. informa, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., entro le otto ore successive all'evento la Città Metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. Piemonte, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
8. Il **generatore di vapore a fuoco diretto e tubi di fumo**, di potenza termica nominale pari a 8,3 MW, che utilizza come combustibile metano e biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica metanogenica dell'effluente trattato nell'impianto di depurazione reflui, deve rispettare i seguenti **valori limite di emissione**, riferiti al gas secco e ad un tenore di O₂ libero nei fumi pari al 3%, come stabilito al punto 1.3 lettera c) della Parte III dell'Allegato I alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:
 - CO: 100 mg/Nm³;
 - NO_x (espressi come NO₂): 100 mg/Nm³;
 - COVNM: 30 mg/Nm³

- Composti inorganici del cloro (come HCl): 30 mg/Nm³

4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

9. I **sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni** devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuate a cura del Gestore manutenzioni ed ispezioni periodiche con le cadenze riportate nei rispettivi manuali di fornitura degli impianti. Deve essere adottato un **apposito registro delle manutenzioni** da aggiornarsi con gli interventi manutentivi e le verifiche effettuate sui sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni (data, fase produttiva, impianto e oggetto dell'intervento). Il registro delle manutenzioni deve essere conservato in stabilimento, per almeno tutta la validità della presente autorizzazione, a disposizione degli Enti preposti al controllo.
10. Gli impianti devono essere gestiti evitando, per quanto possibile, che si generino **emissioni diffuse** tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate. Devono essere inoltre evitati gli stoccaggi a cielo aperto di materiali di ogni specie che possano dare luogo ad emissioni odorigene o polverulente.
11. Il **generatore di vapore a fuoco diretto e tubi di fumo**, di potenza termica nominale pari a 8,3 MW, che utilizza come combustibile metano e biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica metanogenica dell'effluente trattato nell'impianto di depurazione reflui, deve rispettare le seguenti condizioni gestionali:
 - ai sensi dell'art. 294 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli impianti di combustione di potenza termica nominale, per singolo focolare, pari o superiore a 6 MW, devono essere dotati di **rilevatori della temperatura nei gas effluenti nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio**. Il medesimo impianto deve essere dotato, ove tecnicamente fattibile, di regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. I suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita della camera di combustione. Le registrazioni dei dati relativi ai parametri monitorati ed i certificati di taratura della strumentazione analitica devono essere conservati in stabilimento per almeno 12 anni o comunque fino al riesame dell'Autorizzazione e devono essere messi a disposizione degli Enti preposti al controllo.

4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

12. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, da realizzarsi secondo le indicazioni del capitolo 4 del Metodo Unichim 422 (manuale n. 122 - misure alle emissioni). Tali prese devono essere posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme del capitolo 2 del medesimo metodo. Laddove non sia possibile posizionare le **prese di campionamento** in ottemperanza a quanto ivi previsto è necessario adottare i criteri per la determinazione dei punti di misura e prelievo di cui al successivo capitolo 5 del metodo.
13. La **sigla identificativa** dei punti di emissione compresi nel *Quadro emissioni in atmosfera* deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini.
14. La **sezione di campionamento** deve essere resa accessibile ed agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza. Qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture fisse, il Gestore deve garantire la disponibilità di opportune piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale tecnico preposto al controllo.
15. I **condotti di scarico** devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri.

4.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO

16. Il Gestore deve trasmettere, annualmente **entro il 30 aprile**, congiuntamente al **Report Ambientale** di cui al paragrafo 2.7, una relazione con i risultati degli autocontrolli delle emissioni ai punti emissivi indicati nel *Quadro emissioni in atmosfera*, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato, contenenti tutte le informazioni richieste al presente paragrafo. Relativamente ai **parametri monitorati in continuo**, il Gestore, entro la data di cui sopra, predispone ed invia alla Città Metropolitana di Torino, all'A.R.P.A. e al Comune di Ciriè uno schema contenente le informazioni riportate nella Tabella 4.4.1.

Tabella 4.4.1 – Informazioni relative ai parametri monitorati in continuo

Identificativo del generatore:							
	Consumo CH ₄ (m ³)	Energia termica prodotta (kWh)	Energia elettrica prodotta (kWh)	Massima concentraz. oraria di NO _x (mg/Nm ³)	Massima concentraz. oraria di CO (mg/Nm ³)	Flusso di massa NO _x (Kg)	Flusso di massa CO (Kg)
Gennaio							
...							
Dicembre							
Anno							

Le concentrazioni sono riferite al gas secco e ad un tenore volumetrico di ossigeno del 5% per i motori e del 3% per le caldaie, a 0 °C e 1013 hPa.

17. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle **grandezze più significative dell'impianto**, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento, rilevati al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc.).
18. Non sono soggette ad autocontrollo le attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante (art. 272, comma 1 e parte I, Allegato IV alla parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), nonché le attività indicate come "emissioni trascurabili" o "inquinanti trascurabili".

4.4.1. MISURE DIRETTE DISCONTINUE (PERIODICHE E SISTEMATICHE)

19. Il Gestore deve verificare, in continuità temporale con gli ultimi autocontrolli eseguiti, il rispetto dei valori limite fissati per i punti di emissione mediante una campagna di misurazioni analitiche (**autocontrolli periodici**) con la periodicità e secondo le indicazioni contenute nel Quadro Emissioni in atmosfera durante le più gravose condizioni di esercizio degli impianti.
20. Il rilevamento degli effluenti gassosi deve essere eseguito ad opera di **tecnico abilitato**, verificando tutti i parametri riportati nel Quadro Emissioni in atmosfera.
21. Il Gestore deve comunicare alla Provincia di Torino ed al dipartimento provinciale dell'ARPA, con **almeno 15 giorni di anticipo**, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici alle emissioni.
22. L'impresa deve effettuare con **cadenza annuale la misura delle emissioni al camino**

n. 9, provenienti dall'impianto di trattamento delle emissioni del digestore anaerobico (torre di abbattimento ad umido) volta a determinare le concentrazioni dei seguenti inquinanti: *polveri totali, S.O.T., composti solforati (espressi come H₂S), composti azotati (espressi come NH₃).*

23. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le **norme UNICHIM** in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella seguente Tabella 4.4.2. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

Tabella 4.4.2 – Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera

Inquinante	Norme	
	UNI	ISO
NO _x	UNI 10878:2000	ISO 10849:1996
CO	UNI EN 15058:2006	ISO 12039:2001
SO ₂	UNI EN 14791:2006	ISO 11632:1998
O ₂	UNI EN 14789:2006	ISO 12039:2001
C.O.T.	UNI EN 12619:2002* - UNI EN 13526:2002*	---
C.O.T.	UNI EN 13649:2002 (Singoli composti)	
HCl, Cloro	UNI EN 1911-1,2,3:2000	
Fluoruri	UNI 10787	ISO 15713/2006
Polveri	UNI EN 13284-1:2003	ISO 9096:2003/Cor. 1:2006
Gas di combustione CO, CO ₂ , CH ₄ , O ₂ (metodo gascromatografico)	UNI 9968 (sostituisce M.U. 542)	
Velocità e portata	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994
*allegato III parte VI della Parte V del D.Lgs. 152/2006, eseguendo 3 campionamenti della singola durata di 30'.		

4.4.2. MISURE DIRETTE IN CONTINUO

24. Il **Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni** (di seguito denominato SMCE) deve essere conforme a quanto previsto dall' Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06.
25. Per i punti di emissione e relativi impianti riportati nella **Tabella 4.4.3** seguente l'Impresa deve effettuare il **monitoraggio in continuo** dei parametri emissivi e gestionali ivi indicati.

Tabella 4.4.3 – Parametri da monitorare in continuo (SMCE)

IMPIANTO	N. CAMINO	PARAMETRO DA MISURARE	REGISTRAZIONE IN CONTINUO	PUNTO DI MISURA	METODO DI MISURA
GRUPPO TURBOGAS	001.1	Portata di metano	SI	Ingresso turbogas	
		CO	SI	Uscita caldaia a recupero	NDIR o FTIR
		NO _x	SI	Uscita caldaia a recupero	Chemiluminescenza, NDIR, FTIR, NDUV
		Portata fumi secchi	SI		Indiretto
		T	SI	Uscita caldaia a recupero	Termometria
		O ₂	SI	Uscita caldaia a recupero	Paramagnetismo, Ossido di zirconio
		Energia elettrica	SI	Uscita turbina	
CALDAIA A METANO e BIOGAS (TUBI DI FUMO)	002	T	NO	Uscita camera di combustione	Termometria
		O ₂	SI	Uscita camera di combustione	Paramagnetismo, ossido di zirconio
		CO	SI	Uscita camera di combustione	NDIR o FTIR

26. Il Sistema di Monitoraggio Emissioni deve **monitorare e registrare in continuo**, oltre a quanto descritto al punto precedente, il **consumo di combustibile per singolo focolare e l'energia termica prodotta**.
27. Le **registrazioni su supporto informatico** dei parametri monitorati e registrati in continuo devono essere conservate in Stabilimento per almeno 12 anni o comunque fino al riesame dell'Autorizzazione a disposizione degli Enti preposti al controllo.
28. Per il confronto con il valore limite, sono considerate valide le medie orarie nelle quali **tutti i 60 minuti dell'ora solare** si riferiscono allo stato impianto di "Normale funzionamento".
29. Per la valutazione dei risultati e l'assicurazione della qualità dei dati delle misurazioni in continuo, si fa riferimento a quanto previsto dall'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e alle indicazioni fornite da A.R.P.A. Piemonte. Il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni deve essere in grado di **verificare il rispetto dei valori limite in tutte le sue formulazioni, nonché il rispetto delle prescrizioni di carattere gestionale**. Devono essere impiegati i metodi di misura previsti dall'Allegato 2 al DM 31 gennaio 2005.
30. Ai sensi del punto 4.1 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore è tenuto al controllo periodico della risposta su tutto il campo di misura (cd. *verifica di linearità*) dei singoli analizzatori, **con periodicità almeno annuale**.
31. Ai sensi del punto 4.3.2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore è tenuto alla determinazione dell'**indice di accuratezza relativo** (IAR) per le misure di inquinanti gassosi basati su analizzatori in situ con misura diretta e di tipo estrattivo. Tale determinazione è da effettuarsi come descritto al punto 4.4 del medesimo allegato e **con periodicità almeno annuale**.
32. In caso di **indisponibilità di funzionamento** superiore alle 48 ore del Sistema di Monitoraggio delle Emissioni, il Gestore deve comunicare alla Provincia di Torino e all'ARPA le motivazioni di tale indisponibilità, gli interventi messi in atto e le tempistiche previste per il ripristino della conformità.

4.4.3. PRESCRIZIONI SPECIFICHE

33. Per quanto riguarda il camino denominato 001.1 (Gruppo turbogas) ai sensi dell'art. 271, comma 14 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. sono definiti gli **stati impianto e periodi transitori** indicati in Tabella 4.4.4.

Tabella 4.4.4 – Stati impianto e periodi transitori

Stato Impianto	Stato Bruciatore	Potenza Turbogas kW	Codice	Acquisizione e validazione del dato rilevato	Confronto con il valore limite
Fermo impianto	Spento	0	Fermo	NO	NO
Transitorio (Impianto in avviamento o in arresto)	Acceso	<2500	Avviamento	SI	NO
Normale funzionamento	Acceso	≥ 2500	Regime	SI	SI

34. Il Gestore deve dare evidenza tramite il Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni del **superamento del punto di minimo tecnico** (fissato a 2500 kW di potenza del Turbogas) e **dell’inizio e termine dei periodi transitori** (avviamento, arresto, ecc.), facendo riferimento a quanto previsto dall’Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i e alle eventuali indicazioni fornite da ARPA Piemonte.

4.5. CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO

4.5.1. CENTRALE TERMOELETTRICA

35. Il **calore dei fumi di combustione** provenienti dal gruppo turbogas deve essere **recuperato integralmente** nella caldaia: il processo produttivo deve pertanto sfruttare in maniera prioritaria l’energia termica recuperata dai fumi del turbogas e, solo in caso di maggior fabbisogno termico, quella prodotta nella caldaia di integrazione.
36. L’**attivazione della valvola di by-pass** con espulsione diretta dei fumi in atmosfera deve essere limitata alle situazioni di avviamento e fermata del gruppo turbogas ed alle situazioni produttive diverse dal normale esercizio, che richiedano un ridotto fabbisogno termico.
37. Il turbogas si considera in **fase di avviamento** fino all’avvenuto consenso alla sincronizzazione e alla chiusura dell’interruttore di gruppo (IG), e si considera in fase di arresto all’apertura dell’interruttore di gruppo (IG).
38. È cura dell’Impresa tener traccia, attraverso il Sistema di Monitoraggio in Continuo

delle Emissioni (di seguito denominato SMCE), delle **situazioni produttive, diverse da quelle di avviamento e fermata del turbogas**, che richiedano l'apertura completa della valvola di by-pass e l'espulsione della totalità dei fumi dal camino denominato 001.2. Tali situazioni devono essere registrate con la stessa scala temporale dei parametri monitorati dal SMCE, che in suddette fasi provvederà ad invalidare i dati acquisiti.

4.5.2. DIGESTORE ANAEROBICO

39. Non sono prescritti limiti alle emissioni in atmosfera dal **camino n. 9** relativo all'impianto di trattamento degli effluenti del digestore anaerobico, ma nell'esercizio del medesimo devono essere osservate le seguenti disposizioni:

a) **Torre di abbattimento fumi ad umido:**

- a1. l'impianto deve essere dotato di un controllo automatico del pH della soluzione di lavaggio, collegato alla pompa dosatrice della soda caustica.
- a2. il pH della soluzione di lavaggio deve essere mantenuto in un intervallo operativo compreso tra 8 e 12 mediante il sistema di dosaggio automatico della soda caustica;
- a3. la soluzione di lavaggio satura deve essere ricircolata in testa all'impianto di trattamento acque (bacino di accumulo) o in caso di guasto o malfunzionamento dell'impianto di trattamento acque, deve essere smaltita come rifiuto.

b) **Biogas proveniente dal reattore anaerobico:**

- a1. In caso di fermo della caldaia a tubi di fumo, il Gestore deve garantire il costante funzionamento del sistema di combustione (torcia) del biogas, dotando il sistema stesso di apparecchiature atte a rilevare e segnalare eventuali spegnimenti della fiamma;
- a2. Lo spurgo derivante dal reattore biologico deve essere inviato all'impianto di trattamento reflui o eventualmente smaltito come rifiuto.
- a3. Al fine di verificare l'efficienza dell'impianto di desolforazione il Gestore deve misurare in continuo il pH della soluzione alcalina di lavaggio del biogas che dovrà essere compreso in un intervallo variabile tra 8 e 8,8 . Inoltre al fine di verificare la qualità del gas desolfato inviato in caldaia devono essere effettuati campionamenti periodici condotti sia internamente (con frequenza giornaliera in fase di avviamento e settimanale a regime) che attraverso laboratorio esterno certificato (con frequenza mensile in fase di avviamento e a regime due volte all'anno).
- a4. Il biogas combusto con il metano nella caldaia a tubi di fumo deve soddisfare i requisiti indicati nell'Allegato X (disciplina dei combustibili) alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06 (Parte I, sezione paragrafo 1, lettera r)).

4.6. ULTERIORI PRESCRIZIONI

40. Il Gestore deve effettuare **entro 60 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto modificato** come comunicato con nota del 28 aprile 2016 (prot. n. 53189), sui camini **005.1 e 005.2**, due rilevamenti delle emissioni (**autocontrolli iniziali**) in due giorni non consecutivi dei primi 10 giorni dal termine del periodo di messa a regime per tutti i parametri oggetto di valore limite di emissione. I risultati degli autocontrolli dovranno essere inviati alla Città Metropolitana di Torino e all'A.R.P.A. Piemonte **entro 30 giorni** dalla data di effettuazione. Gli autocontrolli successivi a quello iniziale seguiranno le frequenza e i parametri indicati nel *Quadro emissioni in atmosfera*.

4.7. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA

VALORI LIMITE ALLE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA, FREQUENZA E MODALITA' DEI CONTROLLI PERIODICI

Reparto	N°	Fase	Macchinario	Portata (Nm ³ /h)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nm ³)	Flusso Massa (kg/h)	Note	Impianto di abbattimento	Frequenza di auto-controllo
CTE	001.1	CTE	Caldaia a recupero del gruppo turbogas	51000	POLVERI	5	0,255	Valori riferiti al gas secco e ad un tenore volumetrico di O ₂ libero nei fumi pari al 15%	SOLONO _x	ANNUALE
					CO	50	5,1			CONTINUO
					NO _x (come NO ₂)	50	5,1			CONTINUO
CTE	001.2	CTE	Turbogas		VEDI QUADRO DELLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA					
CTE	002	CTE	Caldaia a tubi di fumo	10000	POLVERI	5	0,05	Valori riferiti al gas secco e ad un tenore volumetrico di O ₂ libero nei fumi pari al 3%	Bruciatore Low NO _x ELCO E10	ANNUALE
					CO	100	1			CONTINUO
					NO _x (come NO ₂)	100	1			ANNUALE
allestimento	005.1	AL	Ribobinatrice	12000	POLVERI	10	0,12		Scrubber abbattitore polveri	ANNUALE
allestimento	005.2	AL	Ribobinatrice	14000	POLVERI	10	0,14		N° 2 Cicloni Separatori ad umido	ANNUALE
trattamento acque	009	TA	Digestore anaerobico	300	VEDI QUADRO DELLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA					

<i>Reparto</i>	<i>N°</i>	<i>Fase</i>	<i>Macchinario</i>	<i>Portata (Nm³/h)</i>	<i>Inquinanti</i>	<i>Concentrazione (mg/Nm³)</i>	<i>Flusso Massa (kg/h)</i>	<i>Note</i>	<i>Impianto di abbattimento</i>	<i>Frequenza di auto-controllo</i>
macchina continua	003.1	ES	seccheria	53000	POLVERI	5	0,265			ANNUALE
macchina continua	003.2	ES	seccheria	53000	POLVERI	5	0,265			ANNUALE
macchina continua	003.3	ES	seccheria	34000	POLVERI	5	0,170			ANNUALE
macchina continua	004.1	FF	pompe del vuoto	250	POLVERI	10	/			NESSUNO
macchina continua	004.2	FF	pompe del vuoto	150	POLVERI	10	/			NESSUNO
macchina continua	007	FF	cassa vapore	20000	Trascurabili	/	/			NESSUNO
macchina continua	008	FF	telino	21000	Trascurabili	/	/			NESSUNO
macchina continua	013.1	Servizio	compressori	20000	Trascurabili	/	/			NESSUNO
macchina continua	013.2	Servizio	compressori	20000	Trascurabili	/	/			NESSUNO
macchina continua	016.1	FF	scambi a parete	20000	Trascurabili	/	/			NESSUNO
macchina continua	016.2	FF	scambi a parete	20000	Trascurabili	/	/			NESSUNO
macchina continua	016.3	FF	scambi a parete	22000	Trascurabili	/	/			NESSUNO
macchina continua	016.4	FF	scambi a parete	22000	Trascurabili	/	/			NESSUNO

<i>Reparto</i>	<i>N°</i>	<i>Fase</i>	<i>Macchinario</i>	<i>Portata (Nm³/h)</i>	<i>Inquinanti</i>	<i>Concentrazione (mg/Nm³)</i>	<i>Flusso Massa (kg/h)</i>	<i>Note</i>	<i>Impianto di abbattimento</i>	<i>Frequenza di auto-controllo</i>
macchina continua	016.5	FF	scambi a parete	22000	Trascurabili	/	/			NESSUNO
macchina continua	016.6	FF	scambi a parete	21600	Trascurabili	/	/			NESSUNO
preparazione impasto	006.1	PI	silos	800	POLVERI	10	/		FILTRO A MANICHE	ANNUALE
preparazione impasto	006.2	PI	silos	800	POLVERI	10	/		FILTRO A MANICHE	ANNUALE
preparazione impasto	006.3	PI	silos	800	POLVERI	10	/		FILTRO A MANICHE	ANNUALE

5. EMISSIONI NELLE ACQUE

5.1. SITUAZIONE ESISTENTE

5.1.1. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

L'Azienda è autorizzata per la derivazione di acqua sotterranea di falda ad uso industriale di processo da **n.4 pozzi** nel Comune di Ciriè, come segue:

- Pozzo 1 (codice univoco: TO-P-05806): in misura di 20000 mc medi annui complessivi, il pozzo risulta profondo 22 metri;
- Pozzo 2 (codice univoco: TO-P-05805): in misura di 30000 mc medi annui complessivi, il pozzo risulta profondo 6 metri
- Pozzo 3 (codice univoco: TO-P-05803): in misura di 430000 mc medi annui complessivi, il pozzo risulta profondo 35 metri
- Pozzo 4 (codice univoco: TO-P-05804): in misura di 320000 mc medi annui complessivi, il pozzo risulta profondo 50 metri

L'Azienda preleva inoltre da acquedotto per gli utilizzi igienico sanitari.

Sono presenti dei totalizzatori per la misura della portata di acque prelevate dai pozzi.

5.1.2. SCARICO DI ACQUE REFLUE

L'Impresa in oggetto è autorizzata a **scaricare le acque reflue industriali in corpo idrico superficiale denominato 'Canale Malanghero'**, nel punto indicato nella planimetria allegata all'istanza di autorizzazione e previo trattamento in impianto di depurazione. Il codice identificativo dello scarico è: TO1015012.

5.2. LIMITI DI EMISSIONE

1. L'Impresa deve rispettare **i limiti** allo scarico finale previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
2. E' fatto assoluto divieto al Gestore di **diluire** gli scarichi finali per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo.

5.3. CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO

3. L'Impresa deve tempestivamente comunicare alla Città Metropolitana di Torino e all'A.R.P.A., qualunque **arresto totale e/o parziale non programmato** dell'impianto di

trattamento e la rimessa in esercizio del medesimo. In tali eventualità, l'Impresa dovrà garantire procedure volte a contenere al massimo le immissioni in ambiente idrico; in ogni caso non dovranno essere provocati fenomeni di inquinamento tali da peggiorare l'attuale situazione ambientale.

4. L'Impresa deve mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali necessari al fine di **evitare eventuali ristagni in alveo dei reflui scaricati nei periodi di completa secca**, legati a riparazioni o a manutenzione straordinaria del corpo idrico recettore dello scarico e comunque l'Impresa deve attenersi alle prescrizioni che il gestore del Canale potrebbe eventualmente definire in merito.

5.4. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

5. Il Gestore deve **mantenere in funzione** a propria cura ed onere, eseguendo opportune manutenzioni e tarature, tutta la strumentazione di misura e controllo dell'impianto di depurazione, compresi i misuratori totalizzatori del volume delle acque, per i quali dovrà effettuare controlli di buon funzionamento, almeno una volta all'anno, con relativa annotazione su idonea procedura operativa.
6. L'Impresa deve **garantire l'accessibilità dello scarico** per il campionamento da parte dell'autorità competente al controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso al punto assunto per il campionamento.
7. L'Impresa deve garantire **idonea manutenzione ordinaria e straordinaria** del sistema di trattamento, al fine di permetterne un costante ed efficiente funzionamento
8. Il Gestore si deve impegnare ad osservare le norme previste dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e successive modificazioni e dal Decreto Legislativo 152/06, in particolare:
 - a. non devono essere modificate le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi quando sono iniziate e/o quando sono in corso operazioni di controllo;
 - b. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti alla formazione degli scarichi di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.). Tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento.
9. Il Gestore deve comunicare preventivamente, alla Città Metropolitana di Torino e all'ARPA, **eventuali variazioni** della rete fognaria interna e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni alla composizione quali-quantitativa dello scarico.

10. Devono essere presenti in stabilimento lo **schema dell'impianto di depurazione reflui** con la sequenza dei trattamenti e la **planimetria dello stabilimento** riportante la posizione e la denominazione delle fasi dell'impianto di depurazione reflui e della rete idrica e fognaria.

5.5. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

11. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino ed al dipartimento provinciale dell'ARPA, con **almeno 15 giorni di anticipo**, le date in cui intende effettuare l'autocontrollo periodico allo scarico idrico in corpo idrico superficiale.
12. Ai fini di una corretta gestione del ciclo delle acque, il Gestore deve disporre il **monitoraggio dei parametri chimico-fisici** indicati nella successiva tabella, su un campione di effluente dalla **vasca di trattamento**, indicativamente con la frequenza riportata nella terza colonna. I dati di tale monitoraggio devono essere annotati su apposito registro e conservati in stabilimento per almeno 12 anni o comunque fino al riesame dell'Autorizzazione.

Tabella 5.5.1 - Monitoraggio

<i>Inquinante</i>	<i>Punto di misura</i>	<i>Frequenza di monitoraggio</i>
Portata	Scarico finale	Giornaliera
Saggi eco-tossicologici	Scarico finale	Annuale
pH, T, COD, HCO ₃ ⁻	Uscita chimico fisico	Giornaliera
COD	Preacidificatore	Giornaliera
pH, T, COD, HCO ₃ ⁻ , PO ₄ ³⁻ , NH ₄ ⁺ , SO ₄ ²⁻ , S ²⁻	Digestore anaerobico	Giornaliera
pH, T, COD, PO ₄ ³⁻ , NH ₄ ⁺ , Al	Scarico finale	Giornaliera

13. Il Gestore deve eseguire l'autocontrollo dell'impianto e delle emissioni allo scarico finale in corpo idrico superficiale dei parametri riportati in **Tabella 5.5.2 e con periodicità annuale**. A tal fine utilizza i metodi di campionamento, conservazione, analisi del campione e relativa procedura di valutazione dei dati acquisiti indicati nelle linee guida in materia di sistemi di monitoraggio (allegato II al D.M. 31 Gennaio 2005). I campioni di controllo da sottoporre ad analisi devono essere di tipo medio composito nell'arco delle tre ore come previsto dal D. Lgs. n. 152/06, salvo diversamente indicato nella presente autorizzazione, e secondo le metodiche definite dal manuale "Metodi analitici per le acque" pubblicato dall'APAT. Il prelievo dovrà essere effettuato nelle condizioni di normale funzionamento della linea produttiva.

Tabella 5.5.2 – Autocontrolli allo scarico delle acque reflue in corpo idrico superficiale

	<i>Parametro</i>	<i>Punto di misura</i>	<i>Limite</i>	<i>Unità misura</i>	<i>Frequenza monitoraggio e controllo</i>
1	pH	Scarico finale	5,5÷9,5		Annuale
5	materiali grossolani	Scarico finale	assenti	mg/l	Annuale
6	solidi speciali tot	Scarico finale	≤ 80	mg/l	Annuale
7	BOD5	Scarico finale	≤ 40	mg/l	Annuale
8	COD	Scarico finale	≤ 160	mg/l	Annuale
9	Alluminio	Scarico finale	≤ 1	mg/l	Annuale
12	Boro	Scarico finale	≤ 2	mg/l	Annuale
14	Cromo totale	Scarico finale	≤ 2	mg/l	Annuale
16	Ferro	Scarico finale	≤ 2	mg/l	Annuale
17	Manganese	Scarico finale	≤ 2	mg/l	Annuale
19	Nichel	Scarico finale	≤ 2	mg/l	Annuale
20	Piombo	Scarico finale	≤ 0,2	mg/l	Annuale
21	Rame	Scarico finale	≤ 0,1	mg/l	Annuale
24	Zinco	Scarico finale	≤ 0,5	mg/l	Annuale
29	Solfati	Scarico finale	≤ 1000	mg/l	Annuale
30	Cloruri	Scarico finale	≤ 1200	mg/l	Annuale
32	Fosforo totale	Scarico finale	≤ 10	mg/l	Annuale
33	Azoto ammoniacale	Scarico finale	≤ 15	mg/l	Annuale
34	Azoto nitroso	Scarico finale	≤ 0,6	mg/l	Annuale
35	Azoto nitrico	Scarico finale	≤ 20	mg/l	Annuale
38	Fenoli	Scarico finale	≤ 0,5	mg/l	Annuale
39	Aldeidi	Scarico finale	≤ 1	mg/l	Annuale
42	Tensioattivi totali	Scarico finale	≤ 2	mg/l	Annuale

14. Il Gestore deve **conservare** per almeno 12 anni o comunque fino al riesame dell’Autorizzazione, i risultati dei monitoraggi e controlli analitici di volta in volta effettuati, in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.
15. Il Gestore deve **trasmettere, annualmente entro il 30 aprile**, alla Città Metropolitana di Torino ed al dipartimento provinciale dell’ARPA, il Report Ambientale contenente le risultanze degli autocontrolli agli scarichi idrici, allegando i certificati analitici redatti e secondo le modalità previste al Capitolo 9 “Comunicazioni agli enti e Report Ambientale”.

5.6. BILANCIO IDRICO

16. Il Gestore deve misurare attraverso i contatori ivi installati e registrare mensilmente:
- la portata volumetrica delle acque reflue industriali scaricate in corpo idrico superficiale;
 - i volumi mensili dell'approvvigionamento idrico da pozzo.
17. Il Gestore deve comunicare i volumi monitorati alla Città Metropolitana di Torino entro il **30 aprile di ogni anno** e con il Report Ambientale annuale, come previsto e meglio specificato al Capitolo 9 "Comunicazioni agli enti e Report Ambientale".

5.7 ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO

Le acque meteoriche di dilavamento e le acque di lavaggio delle aree pavimentate esterne sono scaricate in acque superficiali.

18. Il Gestore deve rispettare gli interventi tecnico/gestionali individuati nel **Piano di prevenzione e gestione relativo alle acque meteoriche e di dilavamento** presentato unitamente alla prima istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale e successivi aggiornamenti;
19. Il Gestore deve garantire che nei casi di **sversamento accidentale** siano attuati tutti gli interventi tecnico/gestionali tali da assicurare che l'eventuale sversamento possa essere raccolto e smaltito, evitandone lo scarico in fognatura attraverso il sistema di raccolta delle acque meteoriche.
20. Il Gestore deve indicare in **apposito registro**, eventualmente su supporto informatico, da conservare presso l'insediamento a disposizione dell'autorità di controllo, le date e le modalità con cui sono state effettuate gli eventuali interventi a seguito di sversamenti accidentali o incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente.

5.8. ULTERIORI PRESCRIZIONI

21. Il Gestore deve effettuare **entro 60 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto modificato** come comunicato con nota del 28 aprile 2016 (prot. n. 53189), l'autocontrollo dell'impianto e delle emissioni allo scarico finale in corpo idrico superficiale dei parametri riportati in **Tabella 5.5.2**. I risultati degli autocontrolli dovranno essere inviati alla Città Metropolitana di Torino e all'A.R.P.A. Piemonte **entro 30 giorni** dalla data di effettuazione. Gli autocontrolli successivi a quello iniziale seguiranno le frequenza e i parametri indicati al punto 13 del paragrafo 5.5 *Piano di Monitoraggio e Controllo*.

6. GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE MATERIE PRIME

6.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI

L'Azienda in oggetto è iscritta al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di **recupero di rifiuti non pericolosi** di cui all'art. 216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. con il **n. 61/2013** per la sede operativa in oggetto.

1. L'Impresa è autorizzata, secondo le condizioni previste dal D.Lgs. 152/06, Parte IV, Titolo I, Capo V (Procedure semplificate), al **recupero di rifiuti** definiti dalle seguenti tipologie:

TIPOLOGIA 1.1- ALLEGATO 1, SUB ALLEGATO 1 DEL DM 5/2/98 e s.m.i.

Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi corrispondenti. Nello specifico i rifiuti oggetto delle operazioni di recupero sono:

- a) CER 15.01.01 **imballaggi di carta e cartone;**
- b) CER 20.01.01 **carta e cartone.**

1.1.1 Provenienza: attività produttive (industria cartaria, cartotecnica, di trasformazione della carta, tipografie, industrie grafiche, legatorie, produzione di imballaggi) distribuzione di giornali, raccolta differenziata di RSU, altre forme di raccolta in appositi contenitori; attività di servizio.

1.1.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti, costituiti da: fustellati di cartone, refili, refili misti di tipografia, rigatini di edizione, libri bianchi scartonati invenduti, opuscoli colorati invenduti, cartone ondulato, cartone bianco multistrato, con o senza stampa, bianco giornale da periodici, bianco giornale da quotidiani, resa illustrati invenduti, resa quotidiani invenduti; miscela di carte e cartoni di diverse qualità con presenza di materiali non utilizzabili.

1.1.3 Attività di recupero:

- a) riutilizzo diretto nell'industria cartaria [R3]

1.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

- a) carta, cartone e cartoncino nelle forme usualmente commercializzate

2. Ai sensi dell'art. 214 comma 7 del D.Lgs. 152/06, il Gestore è tenuto al **versamento del diritto di iscrizione annuale alla Sezione Regionale dell'Albo**, che deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. Le **modalità di stoccaggio e le quantità massime stoccabili** per le tipologie di rifiuto autorizzate al recupero sono descritte nella tabella seguente:

CER	Denominazione rifiuto	Modalità di deposito	Area di deposito*	Capacità max di deposito		Tempo max di deposito	Descrizione area di deposito (al termine delle opere)
				(t)	m ³		
15010 1	Imballaggi di carta e cartone	Cumulo	A, B, C	300	600	1 anno	Area asfaltata dotata di rete di raccolta delle acque di prima pioggia
20010 1	Carta e cartone	Cumulo	A, B, C	300	600	1 anno	Area asfaltata dotata di rete di raccolta delle acque di prima pioggia

*(rif. Tav. 1/1 allegata a nota integrativa prot. n. 429743 del 16/10/2005 e a D.D. n. 11-232569/2007 del 26/02/2007)

4. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare non devono:
 - a. creare rischi per l'acqua l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b. causare inconvenienti da rumori e odori;
 - c. danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
5. I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dalle materie prime eventualmente presenti nell'impianto.
6. I rifiuti incompatibili, suscettibili perciò di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
7. I rifiuti stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall'azione del vento.
8. Le quantità massime annue di rifiuti impiegabili nelle attività di recupero sono determinate dalla potenzialità annua dell'impianto in cui si effettua l'attività al netto della materia prima eventualmente impiegata e senza creare rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.
9. Presso le aree di deposito devono essere disponibili dispositivi antincendio di primo intervento.
10. Ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili che permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante.
11. Il deposito per la messa in riserva di rifiuti non può avvenire per un periodo superiore ad un anno e comunque in quantità superiori a quelle recuperabili nello stesso periodo.

6.2. MESSA IN RISERVA CER 03.03.10

12. L'Impresa è autorizzata, secondo le condizioni previste dal D.Lgs. 152/06, Parte IV, Titolo I, Capo IV (Procedura ordinaria), alla **messa in riserva** finalizzata al recupero nel ciclo produttivo [R3] del rifiuto con codifica CER 03.03.10 (fanghi contenenti fibre) a condizione che l'area dedicata allo scopo sia realizzata conformemente al progetto di cui alla nota del 13/02/2007 (prot. n. 186439).

13. Le **modalità di stoccaggio e le quantità massime stoccabili** per il rifiuto autorizzato in procedura ordinaria sono descritte nella tabella seguente:

CER	Denominazione rifiuto	Modalità di deposito	Area di deposito *	Capacità max di deposito		Tempo max di deposito	Descrizione area di deposito (al termine delle opere)
				(t)	m ³		
030310	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	Sfuso	A	300	366	1 anno	Area asfaltata dotata di rete di raccolta delle acque di prima pioggia, tamponata su tre lati e coperta da tettoia

**(rif. Tav. 1/1 allegata a nota integrativa prot. n. 429743 del 16/10/2005 e a D.D. n. 11-232569/2007 del 26/02/2007)*

14. Per il calcolo delle **garanzie finanziarie** la capacità massima di stoccaggio di rifiuti non pericolosi è pari a 300 t.

6.3. GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALL'ATTIVITÀ

15. La gestione dei rifiuti prodotti dalla propria attività deve avvenire secondo le disposizioni previste per il **deposito temporaneo** dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

16. I fanghi ottenuti dall'impianto di sedimentazione primaria devono essere riciclati integralmente nel processo produttivo.

17. L'impresa deve garantire il massimo riutilizzo nel proprio ciclo produttivo dei fanghi prodotti dall'impianto biologico di depurazione delle acque reflue, compatibilmente con le esigenze qualitative richieste dal prodotto.

18. Qualora non fosse possibile recuperare integralmente nel processo i fanghi prodotti dall'impianto biologico di depurazione delle acque reflue, questi devono essere avviati prioritariamente ad impianti di recupero, previa riduzione in situ del contenuto di acqua mediante nastro-pressatura.

19. Le operazioni di stoccaggio devono avvenire in modo tale da impedire che eventuali effluenti liquidi possano defluire in corpi ricettori superficiali e/o profondi (in particolare su terreno non impermeabilizzato, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio di impianti fognari) e in condizioni tali che sia assicurata la captazione, raccolta e trattamento dei residui liquidi, solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività.
20. La manipolazione dei rifiuti deve avvenire secondo le norme di buona pratica al fine di limitare i rischi per gli operatori e per l'ambiente.
21. Presso lo stoccaggio devono essere disponibili dispositivi antincendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente disposto in merito nel Certificato di Prevenzione Incendi di competenza dei Vigili del Fuoco.
22. Le aree di stoccaggio rifiuti devono essere mantenute in buono stato di impermeabilizzazione e munite di pendenza o manufatti atti ad impedirvi il ristagno delle acque meteoriche.
23. Devono essere evitati gli stoccaggi a cielo aperto di materiali di ogni specie che possano dare luogo ad emissioni odorogene o pulverulente.

7. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

1. Il Gestore deve evitare la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee a seguito dell'attività svolta nell'installazione.
2. In riferimento agli obblighi di cui all'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, viste le risultanze della verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento presentata ed alla valutazione sistematica del rischio di contaminazione in essa contenuta, il Gestore deve verificare, **con cadenza almeno annuale**, lo stato di efficienza dei presidi attuati nell'installazione per evitare il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee (stato della pavimentazione e dell'impermeabilizzazione interna ed esterna, bacini di contenimento, sistemi di allerta e controllo, coperture, serbatoi, ecc.).
3. Deve essere adottato un apposito **registro delle verifiche** da aggiornarsi con gli interventi manutentivi e le verifiche effettuate (data e oggetto dell'intervento). Il registro deve essere conservato in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al controllo, per tutta la durata di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

4. Nel caso di cessazione definitiva delle attività, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del D.Lgs. 152/06, il Gestore deve descrivere, nel Piano di dismissione dell'installazione di cui al punto 2.13, e quindi successivamente attuare gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze inquinanti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.

8. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Ciriè ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica, con pubblicazione sul BUR n. 16 del 19/04/2012. Pertanto, i valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14/11/1997. Il Gestore dovrà realizzare una **valutazione di impatto acustico**, a seguito della messa in esercizio dell'impianto modificato come descritto con nota del 28/04/2016 (prot. n. 53189).

9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI E REPORT AMBIENTALE

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi e i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 9.1 e 9.2.

TABELLA 9.1 – COMUNICAZIONI PERIODICHE AGLI ENTI

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti le emissioni in atmosfera (prescrizione n. 4.4.1-21).	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento
Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti gli scarichi idrici (capitolo 5.4-11).	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento
Presentazione del Report Ambientale (prescrizione n. 2-7)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA - Comune di Ciriè	Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di effettuazione degli autocontrolli

TABELLA 9.2 – ALTRE COMUNICAZIONI

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di modifica (prescrizione n. 3.1)	- Città Metropolitana di Torino	Con almeno 60 giorni di anticipo
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti , della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica (prescrizione n. 3.4)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Comunicazione preventiva
Variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto (prescrizione n. 3.5)	- Città Metropolitana di Torino	Entro 30 giorni
Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito (prescrizione n. 2.13)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA - Comune di Ciriè	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività
Comunicazione in caso di incidenti o eventi impreveduti che incidano in modo significativo sull'ambiente (prescrizione n. 2.12)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Avviso immediato
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione (prescrizione 2.11)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Avviso immediato
Eventuale superamento di un valore limite di emissione in atmosfera (prescrizione n. 4.1.7)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Entro le otto ore successive all'evento
Risultati degli autocontrolli iniziali dei camini 005.1 e 005.2 (prescrizione n. 4.6) e dello scarico acque reflue (prescrizione 5.8.21)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Entro 30 giorni dalla data di effettuazione
Eventuali variazioni della rete fognaria interna o del ciclo produttivo (prescrizione n. 5.4.9)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Entro 30 giorni

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Qualunque arresto totale e/o parziale non programmato dell'impianto di trattamento e la rimessa in esercizio del medesimo. (prescrizione n. 5.3.3)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Avviso immediato

I contenuti del Report Ambientale sono riassunti nella Tabella 9.3:

TABELLA 9.3 – CONTENUTI DEL REPORT AMBIENTALE

Descrizione	Riferimenti
<p>Dati generali di produzione</p> <ol style="list-style-type: none"> numero di ore produttive di ciascun mese e dell'anno; quantitativo mensile di carta prodotta al POPE di macchina, suddiviso in produzione di "alta" e "bassa qualità", dati rilevanti di produzione (fermate, avviamenti, rotture macchina/giorno, etc.); piano delle manutenzioni effettuate, apparecchiature sostituite, interventi impiantistici e di processo realizzati che abbiano valenza sugli aspetti ambientali trattati nel presente atto. Confronto con i BAT-AEL (scarico idrico, consumi energia) 	prescrizione n. 7 paragrafo 2
<p>Emissioni in atmosfera</p> <p><u>Monitoraggi in continuo</u></p> <ol style="list-style-type: none"> le registrazioni su supporto informatico dei dati acquisiti dal SMCE; i dati medi giornalieri e mensili dei parametri registrati, con il relativo indice di disponibilità, corredati da un grafico che ne evidenzia l'andamento; le motivazioni di eventuali superamenti dei limiti di emissione; le motivazioni di eventuali fermi della strumentazione analitica; descrizione e data di effettuazione delle operazioni di calibrazione della strumentazione e copia dei certificati di taratura del SMCE. <p><u>Monitoraggi in discontinuo</u></p> <ol style="list-style-type: none"> relazione con i risultati degli autocontrolli delle emissioni ai punti emissivi indicati nel Quadro delle Emissioni in atmosfera, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato, contenenti tutte le informazioni richieste al successivo capitolo Misure dirette discontinue (periodiche e sistematiche); relazione con i risultati degli autocontrolli effettuati sulle emissioni provenienti dal digestore anaerobico e trattate con torre di abbattimento ad umido. 	paragrafo 4

Descrizione	Riferimenti
<p>Acque</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. quantitativi mensili di acqua prelevata da pozzo e di acqua scaricata in corpo idrico superficiale; 2. risultati dei monitoraggi indicati in Tabella 5.5.1: i dati potranno esser forniti in forma aggregata, utilizzando grafici o tabelle che meglio ne evidenzino l'andamento nel tempo; 3. relazione con i risultati degli auto-controlli effettuati sullo scarico finale, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato 	<p>paragrafo 5</p>
<p>Rifiuti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. quantitativo mensile di rifiuti ritirati dall'esterno per utilizzo nel ciclo produttivo, distinti per codice CER. 2. quantitativo mensile di rifiuti prodotti dal ciclo produttivo, utilizzati e smaltiti, distinti per codice CER. 	<p>paragrafo 6</p>
<p>Energia elettrica e termica</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dato di produzione netta; 2. ore annue di operatività del turbogas; 3. consumo di metano annuo per la CTE; 4. consumo di biogas annuo per la caldaia a tubi di fumo; 5. energia termica utile prodotta dallo stabilimento; 6. energia elettrica utile prodotta dallo stabilimento, distinguendo quella autoconsumata da quella venduta; 7. energia elettrica acquistata all'esterno; 8. consumo termico complessivo e specifico di stabilimento; 9. consumo termico per reparto di produzione (PI, MC, AL, CTE, TA), specificando laddove il dato sia stato stimato (e come) o misurato; 10. consumo elettrico complessivo e specifico di stabilimento; 11. consumo elettrico per reparto di produzione (PI, MC, AL, CTE, TA), specificando laddove il dato sia stato stimato (e come) o misurato; 12. interventi impiantistico gestionali effettuati che abbiano prodotto un risparmio energetico. 	<p>prescrizione n. 7 paragrafo 2 paragrafo 4</p>
<p>Relazione sull'assoggettabilità alla Dichiarazione E-PRTR - il documento deve essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione</p>	<p>prescrizione n. 9 paragrafo 2</p>
<p>Versione pubblicabile del Report Ambientale - solo nel caso si intendano sottrarre alcune informazioni all'accesso del pubblico</p>	<p>prescrizione n. 8 paragrafo 2</p>

Il **Report Ambientale** deve essere inviato annualmente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA e al Comune di Ciriè.

Una copia del Report Ambientale e i certificati analitici delle analisi alle emissioni in atmosfera e agli scarichi devono essere conservati presso l'Azienda fino al riesame della presente autorizzazione; i risultati dei monitoraggi richiesti dovranno essere riassunti in forma aggregata (andamento nel tempo, media, varianza...) e riportati in allegato alla documentazione di riesame della presente autorizzazione.

I certificati analitici degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera devono essere redatti utilizzando il **modello CONTR.EM 2.0** adottato dalla Provincia di Torino con D.D. 181-47944/2010 e scaricabile dal sito internet della Città Metropolitana di Torino, canale Ambiente.